SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

MERCOLEDÌ 10 OTTOBRE 1962

(172ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. » **(2063) (Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE *Pag.* 3193, 3197, 3198, 3201, 3202
CENINI 3196, 3200, 3201
FORTUNATI 3200
MARIOTTI 3195, 3200, 3201
OLIVA 3194, 3196
PARRI 3195, 3197, 3198, 3201, 3202
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3196, 3198, 3200
PIOLA, *relatore* . 3193, 3195, 3197, 3200, 3202
RONZA 3200
RUGGERI 3197, 3201
SPAGNOLLI 3195, 3196, 3198

« Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza » **(2150)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3202
PIOLA, *relatore* 3202

« Unificazione dei tagli di carta bollata » **(2203)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione e approvazione):**

PRESIDENTE 3203, 3206
BERTOLI 3205, 3206
FORTUNATI . . . . . *Pag.* 3205
MARIOTTI 3203, 3204
OLIVA 3205
PECORARO, *Sottosegretario di Stato per le finanze* 3205
PIOLA, *relatore* 3203, 3204, 3205
RODA 3204

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 3190, 3191, 3192
BERTOLI 3192
CENINI 3190
FORTUNATI 3190, 3191
MARIOTTI 3190, 3191
OLIVA 3191, 3192
PARATORE 3190, 3192
PIOLA 3192
RUGGERI 3190
SPAGNOLLI 3190, 3191, 3192

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Braccesi, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Mariotti, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Piola, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Giacometti è sostituito dal senatore Ronza.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Pecoraro.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori

M A R I O T T I . Prima di iniziare l'esame dei disegni di legge posti all'ordine del giorno, vorrei pregare il Presidente di sollecitare la discussione di due disegni di legge, il primo, in sede deliberante, concernente la « Istituzione di una ritenuta d'acconto sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominativita obbligatoria dei titoli azionari », per il quale, peraltro, non è stato ancora nominato un relatore, e il secondo, in sede referente, concernente la « Istituzione di una imposta sulle aree fabbricabili e modificazioni al testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 », di iniziativa dei senatori Spezzano ed altri.

Poichè questo ritardo non è concepibile, a questo punto penso che vi siano delle responsabilità politiche che è necessario siano individualizzate e stabilite a verbale.

P R E S I D E N T E . Le sue dichiarazioni coincidono con il pensiero unanime della Commissione: che cioè i due disegni di legge menzionati vengano discussi entro il più breve termine possibile.

P A R A T O R E . Il disegno di legge n. 2089 sulla disciplina della nominatività dei titoli azionari non può essere discusso in sede deliberante dalla Commissione, data la sua natura finanziaria e fiscale. Bisogna che sul suo contenuto deliberi l'Assemblea; il che non significa che non si possa esaminarlo qui in sede referente, nominando subito un relatore.

F O R T U N A T I . Io vorrei, per uscire dall'*impasse*, che non si prendessero delle determinazioni che poi non saremmo in grado di mantenere, tenuto presente che oggi si discute in Aula il disegno di legge costituzionale concernente lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e che entro il 31 ottobre dobbiamo concludere i bilanci. Mi pare quindi che noi dovremmo impegnarci a discutere i due disegni di legge subito dopo, altrimenti non vi riusciremo: mettendo in ballo una quantità di cose, rischiamo di non farne nessuna. Bisogna affrontare i due problemi e risolverli definitivamente.

P R E S I D E N T E . Possiamo proseguire questa mattina il disegno di legge, all'ordine del giorno, sulle aree fabbricabili. Io sono disposto a metterlo immediatamente in discussione. Ne abbiamo già iniziato l'esame prima delle ferie estive, e si tratta di un disegno di legge la cui urgenza è sottolineata da ogni parte perchè riguarda i Comuni e le provincie.

R U G G E R I . Il disegno di legge relativo alle aree fabbricabili è già all'ordine del giorno in sede referente; quindi l'urgenza di discuterlo questa mattina probabilmente non esiste, tanto più che prima del mese di novembre non sarà possibile approvarlo in Aula che deve esaminare prima il disegno di legge concernente lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia e poi i bilanci. Comunque, dovendo prendere una decisione, sarà opportuno che il senatore Cenini faccia mercoledì la sua relazione.

C E N I N I. Io l'ho già fatta.

S P A G N O L L I . Io mi permetto di ricordare che il senatore Cenini ha già riferito, ha già esposto le sue idee e fatto le sue osservazioni e le sue proposte anche per iscritto, e, riferendo oralmente, ha sottolineato l'opportunità di considerare, se non vado errato, che di fronte a quello che sta avvenendo sul mercato edilizio e negli affitti, non convenga ridurre al minimo la pressione fiscale prevista dal provvedimento. Per questo mi sembra opportuno che il Ministro delle finanze Trabucchi intervenga al dibat-

tito. Io sarei mosso dall'esigenza di far presto e bene e di venirne fuori al più presto possibile, sia per quanto concerne l'argomento delle aree fabbricabili, sia per quanto concerne il disegno di legge sull'imposta cedolare, che è veramente urgente perchè si stanno varando numerosi provvedimenti — come quello relativo ai miglioramenti concessi agli insegnanti — per i quali si fa appello, agli effetti della copertura, a quello sulla cedolare.

C'è poi un terzo disegno di legge, anche esso urgente, relativo alla repressione delle sofisticazioni in campo alimentare, riguardo al quale occorre decidere una buona volta che cosa si deve fare. Però qui le responsabilità, diciamo, parlamentari, mi sembra si intreccino con le responsabilità governative; per cui ieri, discorrendo con il Ministro delle finanze onorevole Trabucchi, che non poteva venire oggi nè lo potrà domani, l'ho pregato di esimersi dagli impegni che aveva per la prossima settimana, per essere presente in Commissione mercoledì e giovedì della settimana ventura.

F O R T U N A T I . Io ho dei dubbi sulla possibilità che il ministro Trabucchi possa intervenire alle riunioni della nostra Commissione nei giorni di mercoledì e giovedì venturo, perchè la mia impressione è che da domani in poi ci saranno delle sedute a... getto continuo per l'esame del disegno di legge concernente lo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia. Ed è per questo che io poc'anzi ho detto: facciamo un programma che siamo sicuri di rispettare; perchè se adesso prendiamo impegni per mercoledì o giovedì può darsi che non possiamo mantenerli, e allora bisognerà fissare un altro calendario.

S P A G N O L L I . Ella è in contrasto con se stesso quando dice che bisogna discutere questi due disegni di legge al più presto.

F O R T U N A T I . Io ho detto che debbono essere definiti entro novembre, cioè dopo la conclusione di un programma di lavori che ormai c'impegna quasi totalmente.

P R E S I D E N T E . Siamo al 10 ottobre, e il Senato deve ancora approvare sette bilanci; c'è poi un disegno di legge costituzionale su cui il gruppo missino ha già presentato 84 emendamenti. Ora i termini sono quelli che sono; bisogna che entro il mese di ottobre siano discussi i bilanci e approvato questo disegno di legge. Comunque possiamo fissare la discussione dei provvedimenti in argomento per mercoledì o giovedì della prossima settimana; se non ci sarà seduta pubblica si farà, altrimenti bisognera rimandare tutto alla settimana successiva.

M A R I O T T I . Mi consenta, signor Presidente; anche se siamo componenti di una Commissione tecnica, non possiamo prescindere dalla situazione politica generale che sta attraversando in questo momento una fase veramente delicata; dipenderà da una decisione di organismi di partito a un certo livello. Potrebbe darsi che si arrivasse alla feste natalizie, e poi chissà se il Parlamento continuerà fino alla fine della legislatura o meno. Insomma, dal modo come si esprimeranno i partiti, si farà il punto della situazione. Ora, per lo meno, prendiamo l'impegno che entro novembre, cioè a dire avanti di andare in vacanza, la cedolare e l'imposta sulle aree fabbricabili vengano approvate. Decideremo se sia il caso, dato il tempo limitato che abbiamo davanti a noi, di farlo in sede referente o deliberante. Io penso che per l'imposta cedolare il relatore possa essere il Presidente della Commissione.

P R E S I D E N T E . Sollecitato da tutte le parti, io ho preso l'impegno di far discutere e approvare i disegni di legge anzidetti entro ottobre. Adesso si dice: entro novembre.

O L I V A . Forse al senatore Mariotti, che ha fatto delle osservazioni anche sotto il profilo essenzialmente politico, sfugge che noi, nel periodo in cui è stato qualche volta assente, abbiamo espresso più volte il desiderio di esaurire l'argomento delle aree fabbricabili, e il relatore Cenini ne ha parlato ripetutamente. Quindi mi pare che ogni sollecitazione del relativo provvedimento non

vada neanche condizionata a una particolare preoccupazione di equilibrio politico, perchè siamo tutti persuasi della sua urgenza. Quanto alla cedolare, il Presidente si è già preoccupato del problema in relazione alle coperture. Se vogliamo mantenere il disegno di legge all'ordine del giorno in sede deliberante, è perchè si vuol lasciare aperta la possibilità di una discussione immediata.

P A R A T O R E . Non si può discutere in sede deliberante: il Paese deve avere la possibilità di conoscere attraverso la pubblica discussione in Assemblea il significato e il contenuto del provvedimento.

O L I V A . Questo, onorevole Presidente Paratore, lo abbiamo già detto in una prima conversazione « esplorativa »; però, come giustamente diceva il Presidente, basta che ci sia la richiesta regolamentare, e il disegno di legge può passare in sede referente.

P A R A T O R E . Disegni di legge di questo genere debbono essere rimessi all'Assemblea.

P I O L A . Se non mi sbaglio, per la cedolare il disegno di legge relativo era stato passato alla sede referente.

P R E S I D E N T E . Non è stato ancora deciso; è corsa voce che sarebbe stato passato in referente.

Bisogna che ci sia la domanda firmata da cinque senatori; se questa domanda viene fatta, il disegno di legge passa automaticamente in sede referente.

O L I V A . Siamo tutti pronti a firmare la istanza, soprattutto in relazione al fatto che la ritenuta di aliquota è normalmente tale, ma sostanzialmente, per alcuni soggetti, è una vera e propria imposta.

P A R A T O R E . E allora, ragione di più per discuterla in Assemblea.

P R E S I D E N T E . Prendiamo atto di quanto comunicato dal senatore Spagnolli, che ha pregato il Ministro delle finanze di essere a nostra completa disposizione nei giorni di mercoledì e giovedì della settimana ventura. Vuol dire che i senatori che parteciperanno alla discussione, al momento di votazioni in Assemblea, si assenteranno. Comunque, la Commissione è disposta a radunarsi venerdì prossimo.

S P A G N O L L I . Il Ministro delle finanze aveva un calendario di lavori talmente impegnato per cui ho ritenuto, proprio nell'interesse del lavoro parlamentare nostro, di pregarlo di tenersi a nostra disposizione mercoledì e giovedì venturi.

Adesso però il Presidente domandava alla Commissione se è d'accordo che, anziche riunirci domani mattina, ci si raduni venerdì mattina per l'esame degli altri disegni di legge all'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E . Vorrei che la Commissione si dichiarasse d'accordo di riunirsi, anzichè domani mattina, venerdì alla stessa ora.

B E R T O L I . Venerdì mattina vi sarà in Aula la discussione del progetto di legge sullo Statuto speciale per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

P R E S I D E N T E . Allora resta inteso che la seduta di domani viene rimandata a venerdì mattina.

P A R A T O R E . Io avevo chiesto che il Presidente interrogasse la Commissione se il disegno di legge sulla cedolare debba essere esaminato in sede referente o in sede deliberante.

P R E S I D E N T E . Sono necessarie cinque firme di senatori: io non posso interrogare la Commissione.

P A R A T O R E . Confermo che a mio avviso il disegno di legge, dato il suo contenuto fiscale, non debba essere discusso in sede deliberante e se ne debba, pertanto, chiedere la rimessione al Senato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. » (2063)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Agevolazioni per la municipalizzazione da parte del comune di Genova del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

P I O L A , *relatore*. Per comprendere il contenuto e le finalità del disegno di legge n. 2063, sul quale riferisco, è necessario tenere presente la situazione in cui si trova il comune di Genova nell'esercizio dei trasporti urbani. Il comune di Genova ha una forma di municipalizzazione che non è ortodossa, in quanto il servizio è affidato ad una società per azioni, che ha la sigla U.I.T.E., ma di fatto il capitale di questa società è quasi interamente del comune di Genova, il che importa questa forma anomala di esercizio di un servizio sostanzialmente municipalizzato, senza che vi sia aderenza completa alle norme sulla municipalizzazione.

Il Consiglio di Stato ha rilevato questa anomalia e il comune di Genova ha ritenuto opportuno di adeguarsi *in toto* alla legge sulle municipalizzazioni. E perciò, fatto presente questo desiderio ortodosso al Governo, ha chiesto di essere sollevato dalla maggior parte, e in certi casi dalla totalità, dei tributi che graverebbero sul comune di Genova e sulla società della quale il comune di Genova acquisterebbe tutto il pacchetto azionario municipalizzando così in forma ortodossa il servizio.

Il Governo ha accettato questa domanda del comune di Genova in tema di agevolazioni e ha predisposto il disegno di legge che sto commentando e che è formato di tre articoli.

Nel primo è detto — e basta leggerlo per comprenderne la finalità — che qualora entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della legge il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme della legge sulle municipalizzazioni, l'esercizio del servizio dei trasporti urbani, oggi gestito dalla società U.I.T.E., sia per rinuncia della società concessionaria, sia per scadenza, revoca, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili della concessionaria al comune di Genova sono esenti — e questo è il contenuto della legge, — primo: dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sulla entrata; secondo, dai diritti catastali, scontando, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima, qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1° gennaio 1962 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società. Il che, nella realtà, si verifica già; anzi, le azioni appartenenti al Comune sorpassano l'80 per cento del capitale suddetto.

Questo gruppo di agevolazioni riguarda, diciamo così, in modo particolare il comune di Genova.

L'articolo 2, viceversa, ha un altro valore, perchè recita che le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società, dalle addizionali e dalle altre imposte e sovrimposte connesse a tali tributi.

Il valore di queste agevolazioni è di natura diversa da quella delle precedenti perchè, in sostanza, si tratta di agevolare la Società concessionaria. È vero che la Società ha il suo pacchetto azionario nelle mani del comune di Genova per la massima parte — credo, il 90 per cento — ma sostanzialmente questo beneficio va a dei privati o anche a dei privati. Perciò io in una precedente seduta avevo detto ai colleghi che sarebbe stato opportuno che la questione che nasce specialmente dall'articolo 2 fosse esaminata in modo da poterne discutere con cognizione di causa nella seduta in cui la legge fosse stata posta in votazione.

Per mio conto, avevo sollevato io stesso la questione di costituzionalità del contenu-

to del disegno di legge, nel senso che potrebbe dubitarsi della sua costituzionalità in quanto le esenzioni fiscali previste concernono non un gruppo di Comuni o un gruppo di privati che si trovino in una determinata condizione, il che darebbe alla norma un carattere di generalità o di limitata generalità, ma un solo Comune e una sola società, o azionisti di questa società, il che potrebbe far pensare che la disposizione costituzionale dell'articolo 53, primo comma, che dice: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva », possa considerarsi non osservata.

Il problema era di una certa delicatezza, specialmente perchè con questa operazione, sostanzialmente, si agevola il solo comune di Genova. Però si agevola sempre un ente di natura pubblica, il quale userà di questo ulteriore capitale che acquista dalla società concessionaria per quegli stessi scopi per i quali è usato adesso, di modo che lo *jus singulare* poteva apparire, anche sotto questo profilo, giustificato e non costituire precedente pericoloso per situazioni analoghe; desterebbe, invece, certamente allarme se viceversa il comune di Genova non si trovasse in questa particolarissima condizione di essere il proprietario di quasi tutta l'U.I.T.E., nonchè di adibire questo complesso di beni mobili ed immobili a un servizio municipalizzato e di continuare, dopo il trasferimento o l'accentramento del pacchetto azionario nelle proprie mani, ad usarlo per lo stesso servizio che prima era gestito dalla società concessionaria.

D'altra parte l'articolo 53 della Costituzione, primo comma, che rileggo: « Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione alla loro capacità contributiva », può essere interpretato, e penso che sia una interpretazione abbastanza vicina alla ortodossia, può essere interpretato, dicevo, come affermazione del principio della parità dei doveri tributari per i contribuenti che si trovino nelle medesime posizioni rispetto al fisco. Penso, pertanto, che i dubbi sulla costituzionalità del disegno di legge si possano anche superare. Anche perchè abbiamo di fronte un ente di diritto pubblico, un Comune il quale intende adeguarsi alla legge sulle municipalizzazioni, e ci troviamo di fronte ad un *jus singulare,* considerato nei rapporti privatistici, molto ridotto, perchè il Comune è proprietario del 93,68 per cento delle azioni dell'U.I.T.E.

Per queste ragioni io stesso che ho sollevato il dubbio penso che questo dubbio possa essere superato ed eliminato, e che la Commissione, senza eccessive preoccupazioni, data la natura specifica e particolare dell'oggetto del disegno di legge, possa approvare il disegno di legge stesso.

Ad ogni modo, siccome si tratta di una questione particolarmente delicata, io su questo punto mi rimetto alla Commissione, pronto a mutare avviso se la maggioranza della Commissione portera degli elementi che distruggano quei pochissimi che io malamente ho qui esposto.

O L I V A . Confesso che anche a me la lettura dello stampato, quando fu distribuito, provocò un notevole *choc,* proprio per la sanzione dello *jus singulare,* in tutto condannabile. Però mi rendo conto, in realta, anche della rimeditazione del relatore: in fondo non è la prima volta che in favore degli enti pubblici sanzioniamo lo *jus singulare*: basta pensare alle situazioni particolari dei comuni di Roma e di Napoli, per i quali si è derogato alle norme sull'assistenza ai Comuni deficitari; vi sono quindi buone ragioni di dettare norme particolari per il comune di Genova, se lo si fa già per Roma e per Napoli. E più che della creazione di norme di *jus singulare,* io mi preoccuperei della creazione di un precedente che potrebbe diventare pericoloso, perchè in realtà lo creiamo, non forse e veramente nei confronti di Genova, che si adegua ad un disposto del Consiglio di Stato, ma nei confronti degli altri Comuni, che trarranno motivo dal fatto che il comune di Genova ottenga delle agevolazioni per determinate particolarissime condizioni, per invocare a favore di Verona, di Caserta o di altri Comuni, che si trovassero in analoghe situazioni, lo stesso provvedimento legislativo approvato per Genova. Mi preoccupo dell'eccezione che noi creiamo ad un metodo di lavoro sempre seguito; noi

creiamo un precedente inquadrandolo in una situazione che potrebbe essere analoga in altri Comuni.

Premesso questo, non ho difficoltà di aderire al parere del senatore Piola, restando chiaro che con questo la Commissione stabilisce un precedente che potrebbe essere invocato, non dico pericolosamente, perchè le situazioni non saranno molte, ma in modo, comunque, da portarci a sanzionare atti non conformi in tutto alla delicata e particolare condizione in cui si trova il comune di Genova.

P I O L A , *relatore*. Vorrei fare una osservazione aggiuntiva. L'articolo 1 non mi dà nessuna preoccupazione. Devo invece osservare, per l'articolo 2, che le plusvalenze che avessero per avventura a determinarsi deriverebbero dal realizzo di beni da parte di una impresa formata con capitali quasi totalmente comunali, realizzo che appare, per quanto riguarda il Comune, solo nominale, atteso che tale ente continuerebbe, anche a seguito della proposta operazione, a condurre il servizio con i medesimi beni. Salvo una piccola differenza, quella cioè tra il 93,68 e il 100 per cento del capitale, il trapasso è solamente formale, perchè il Comune è già proprietario, per il 93 per cento, dell'U.I.T.E.

Analogamente a quello che ha detto il senatore Oliva, se è vero che questa norma eccezionale costituirà un precedente, e deve logicamente costituirlo, lo costituirà soltanto per quei Comuni i quali si trovino in quelle particolarissime condizioni, di avere cioè un servizio praticamente municipalizzato, o quasi municipalizzato, che volessero municipalizzarlo ortodossamente, essendo proprietari già di più dell'80 per cento dei beni della società concessionaria, di modo che la pericolosità del precedente, come ha detto il senatore Oliva, è bene sì metterla in evidenza, ma non sussiste, in realtà, in grado tale da dare una eccessiva preoccupazione alla Commissione finanze e tesoro del Senato.

S P A G N O L L I . Sono lieto che il relatore abbia superato le perplessità che già aveva affacciato precedentemente e sono lieto altresì che il senatore Oliva acceda a questo punto di vista. Non ci dovremmo spaventare se, verificandosi condizioni e situazioni del genere di quelle di Genova, si dovesse provvedere nel medesimo senso: io, dunque, non farei questione di percentuali di capitale, ma soltanto di servizi pubblici. Quindi non mi baserei tanto sull'80, il 90 o il 95 per cento: evidentemente da questo punto di vista, i limiti a tali operazioni non potrebbero essere agevolmente fissati; ne farei questione di servizio pubblico, qualora fosse organizzato con partecipazione di capitali pubblici, che indubbiamente sussiste quando un Comune o dei Comuni abbiano delle partecipazioni in una organizzazione che provvede ad un servizio pubblico. Anche se si stabilisce, dunque, un precedente, non possiamo che prenderne atto con piacere, proprio per la finalità di ordine pubblico che si persegue, di rendere un servizio più consono alle moderne necessità.

P A R R I . Proprio a seguito delle considerazioni fatte dai colleghi senatori Oliva e Spagnolli, mi pareva che potesse essere opportuno di dare a questo disegno di legge una veste di carattere generale, cosa che risolverebbe il caso di Genova, ma che permetterebbe di non creare, dal punto di vista formale, un precedente che mi sembra preoccupante; e in questo caso si potrebbe dire qualche cosa circa la eventualità del trapasso al Comune di un servizio pubblico gestito da una azienda il cui pacchetto azionario sia in maggioranza in possesso del Comune stesso; basterebbe aggiungere all'articolo 2 che il Ministero delle finanze è incaricato di verificare l'esistenza delle condizioni previste dall'articolo 1 e di disporre, di conseguenza, la concessione dei benefici di cui all'articolo 2.

S P A G N O L L I . Esiste qualche situazione simile nel Trentino, proprio sul piano elettrico, in cui la prevalenza del capitale è del Comune.

M A R I O T T I . Mi sembra che le considerazioni fatte dal collega Parri siano giu-

ste, anche se il relatore, secondo me, ha omesso un dato estremamente importante, cioè quanti siano nelle più grandi città italiane i servizi pubblici a carattere municipalizzato. E questo per il semplice fatto che oggi, sul piano delle prestazioni di servizi — parlo di acquedotti, servizi pubblici di trasporto, ecc., — c'è una tendenza da parte delle grandi città ad essere città pilota, che prestano servizi in comprensori piuttosto vasti, servizi che sono goduti anche dai Comuni contermini.

A Firenze si sta cercando, attraverso un travaglio politico, e ci si preoccupa di fare in modo che quei Comuni che non hanno possibilità monetarie o capacità di soddisfare i servizi derivanti da una maggiore vivacità economica, possano avere tali servizi dai Comuni in grado di fornire i servizi necessari a più vaste collettività. Era quindi, secondo me, un dato rilevante e di una certa importanza che il relatore avrebbe dovuto offrirci. Se le considerazioni del senatore Parri non trovassero accoglimento, per la particolare situazione nella quale si trova Genova direi che la legge va varata comunque, perchè questo servizio a carattere pubblico consente, ripeto, di assumere un po' l'iniziativa per prestare servizi anche a tutti i Comuni contermini. C'è una certa situazione politica a Genova per cui penso che sia opportuno dare questa possibilità di municipalizzare il servizio.

S P A G N O L L I . Mi consenta, onorevole Presidente, di distribuire ai colleghi — e a lei innanzitutto — alcuni manuali che la Confederazione delle aziende municipalizzate ha edito proprio per dimostrare l'opportunità di addivenire alla costituzione di aziende municipalizzate a scopi pubblici.

C E N I N I . La proposta del senatore Parri di fare una norma di carattere generale, a mio avviso è certamente pertinente, ma allora mi pare che il problema dovrebbe essere visto non soltanto in funzione di operazioni di questo genere, ma anche di altre operazioni che riguardano i Comuni. Quando pensiamo che un Comune, ad esempio, che fa un debito, un mutuo, deve pagare l'imposta di registro — e così avviene per altre operazioni dei Comuni, per cui sono dovute, ad esempio, le tasse di concessione governativa — siamo indotti a considerare che, volendo fare norme di carattere generale, si dovrebbe esaminare tutta la materia, anche perchè capita che proposte di questo genere di solito riguardano i grandi Comuni mentre sono trascurati completamente quelli piccoli e medi, e certamente non succederà mai che per un piccolo o medio Comune sia interessato il Parlamento per fare delle leggi *ad hoc*. Quindi a maggior ragione è pertinente la proposta del senatore Parri. Ma allora essa dovrebbe riguardare anche altri settori di imposte e non soltanto operazioni di questo genere.

Per quanto riguarda i precedenti, non ci sono soltanto i precedenti del comune di Roma o del comune di Napoli, per i quali si sono date somme fortissime; c'è pure quello per la ferrovia metropolitana di Milano, che noi abbiamo esentato per quanto riguardava l'emissione di obbligazioni. Questo è uno dei precedenti che mi ricordo, ma probabilmente ve ne sono anche altri.

Quindi da questo punto di vista del creare precedenti, credo che possiamo, anche senza sottovalutare il problema, essere tranquilli. Invece mi preoccupa quanto viene disposto con l'articolo 2, perchè se è vero che della norma si avvantaggia il Comune, di essa si avvantaggiano anche i privati.

O L I V A . Sono sì dei privati, che peraltro non ne hanno nessuna colpa.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È vero, non ne hanno colpa, ma si avvantaggiano egualmente.

C E N I N I . Lì, però, creiamo un precedente che è pericoloso.

O L I V A . Però non l'hanno chiesto loro.

C E N I N I . Sono qui a dire che noi creiamo un pericoloso precedente e una situazione di privilegio che riguarda i privati. Perciò l'articolo 2 potrebbe essere accettato nel senso che l'esenzione dall'imposta sulle

plusvalenze sia presa in considerazione per la quota che riguarda il Comune; non si applichi, invece, per la quota che riguarda i privati.

R U G G E R I . Noi siamo d'accordo sul disegno di legge, per questa considerazione: che se formalmente vi è un passaggio di proprietà tra l'U.I.T.E. e il comune di Genova, di fatto si tratta di riorganizzare un servizio ed un patrimonio che sono già del comune di Genova. Siamo anche d'accordo per una norma di carattere generale, ma credo che l'esame del problema non sia maturo. L'articolo 2 può dar luogo a dei conflitti: se le plusvalenze fossero tali da dover essere tassate in misura rilevante, allora evidentemente vi sarebbero delle perplessità. Ma qui la situazione è chiara: il relatore ci ha detto che il Comune è proprietario del capitale dell'azienda per il 93,68 per cento. L'esenzione prevista dall'articolo 2 costituisce certo un precedente che può lasciare delle perplessita, ma in questo caso possiamo essere indulgenti. Per conto nostro siamo pronti ad approvare e siamo del parere di mandare avanti il provvedimento affinchè divenga operante.

M A R I O T T I . Vorrei, in aggiunta a quanto è stato detto, prospettare l'opportunità che vengano nominati dei periti per l'esame dei beni mobili ed immobili della concessionaria, tenendo presente che, in questi casi, se le aziende ricorrono al Consiglio di Stato in caso di conflitto sulla valutazione dei beni da passare al Comune, il Consiglio di Stato decide dopo 2-3 anni e le municipalizzazioni non si fanno, con grave pregiudizio dei piccoli e medi Comuni, che purtroppo non hanno il servizio proprio.

P R E S I D E N T E . Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario per le finanze, vorrei dire che sono fortemente preoccupato dell'articolo 2, perchè si tratta di una imposta di ricchezza mobile e non di una imposta fissa. Ora qui l'imposta di ricchezza mobile faceva capo a una società e quindi il Comune non c'entrava per niente. Per le plusvalenze realizzate dalla Società concessionaria fino a ieri, anche se il 93 per cento del capitale era in mano del Comune, la società ha pagato la sua imposta di ricchezza mobile e l'ha pagata interamente e non si è data alcuna agevolazione al Comune. Ora noi diciamo che le plusvalenze eventualmente realizzate dalla società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile eccetera. Non so quale sia la quota per la quale la società fino a ieri era iscritta nei registri di ricchezza mobile e che oggi cessa di esistere, ma fino ad oggi nella liquidazione delle eventuali plusvalenze la società era tenuta a pagare la ricchezza mobile, mentre ora questa società non la paga più perchè, si dice, il Comune è interessato per il 93 per cento del capitale: ma era interessato anche prima e la società concessionaria pagava regolarmente. Non mi interesso della somma, ma della questione di principio, ripeto, perchè si tratta di un contribuente che fino a ieri era stato tassato legalmente ed ora, da un momento all'altro, per lo stesso motivo non viene più tassato. Richiamo pertanto l'attenzione della Commissione su quanto ho rilevato.

P A R R I . Vorrei ricordare al Presidente che la situazione dei trasporti urbani di Genova è particolarmente dura e difficile. È stato sempre uno dei servizi più disgraziati e più travagliati per la configurazione stessa della città, ed è anche in una situazione di grave *deficit*. Per questa ragione io appoggio, sia pure col desiderio che si faccia un provvedimento di portata generale, il proposito di aiutare il comune di Genova a risolvere uno dei suoi problemi più vitali.

Accetto quindi l'emendamento del senatore Cenini, ma solo nel caso che si concedano queste agevolazioni per quanto riguarda il possesso pubblico, non il possesso privato.

P I O L A , *relatore*. Voglio rispondere alle osservazioni fatte dal senatore Parri, a cui si è associato il senatore Mariotti, e alle quali il senatore Cenini ha aggiunto qualche cosa. Effettivamente anche a me era balena-

ta l'opportunita di conoscere la situazione delle aziende municipalizzate in Italia per vedere se non fosse il caso di sostituire a questa norma particolare e singolare di legge una norma di carattere più generale. A questo fine io mi sono rivolto al Ministero delle finanze per conoscere quale era la ragione per la quale non si era varato il disegno di legge di carattere, diciamo così, più generale che accogliesse tutte le situazioni analoghe o uguali a quelle del comune di Genova. Mi si è risposto che non tutti i Comuni, intanto, sono nelle condizioni di municipalizzare determinati servizi. Io avevo davanti a me l'esempio del comune di Alessandria, amministrato da comunisti e che si è trovato unanime nel respingere la municipalizzazione dell'acquedotto perchè non ha i mezzi necessari per poter creare *ex novo* quest'azienda municipalizzata. Ad ogni modo il Ministero delle finanze ha fatto presente, evidentemente dopo un concerto col Ministero del tesoro, che una norma di carattere generale avrebbe creato un problema di copertura, non limitatissima, come considerata nel disegno di legge, ma di un'ampiezza tale da determinare una qualche perplessità sull'utilità di varare il disegno di legge. Penso perciò che il dettare una norma di carattere generale di questo genere comporterebbe uno studio molto più ampio di quanto non sia stato fatto fino ad ora e che bisogna considerare anche altre agevolazioni che i Comuni hanno. Allo stato attuale, pur prendendo atto delle osservazioni esposte dai senatori Parri e Mariotti, penso che non sia il caso di varare una norma di carattere generale in sostituzione del disegno di legge in discussione, che verrebbe praticamente fermato e insabbiato.

Quanto alle osservazioni pertinentissime e gravissime che ha fatto il nostro Presidente e che sono in armonia a quanto io stesso, fin dalle passate sedute, avevo rappresentato agli onorevoli commissari, io penso che sia vero che si intacca un principio in condizioni particolarmente speciali Noi non sappiamo se il sei o sette per cento delle azioni sia nelle mani di privati nel vero senso della parola, o eventualmente appartenga alla Camera di commercio o ad altri enti; permodochè introdurre nell'articolo 2 l'emendamento proposto dal senatore Cenini presupporrebbe un'indagine su questo punto: a chi appartenga l'altro sette per cento delle azioni; perchè potrebbe appartenere, per esempio, alla Camera di commercio, o all'ente portuale, e così via. Pertanto insisto per l'urgenza, anche per le ragioni che ha illustrato il senatore Parri, sia pure brevissimamente, circa le condizioni del servizio trasporti a Genova, che sono diventate veramente tragiche, e penso che, data la singolarità della norma, si possa approvare il disegno di legge così come il Governo lo ha formulato.

P R E S I D E N T E . Per quanto riguarda la questione finanziaria, il comune di Genova non si accorgerebbe nemmeno di questa differenza. È il principio che viene violato.

S P A G N O L L I . Vorrei fare una precisazione. Io credo, per quanto concerne la decisione che adesso stiamo prendendo, che ci sia da osservare che noi ci troviamo di fronte a una legislazione vecchia. Già in sede di riunione a livello di confederazione delle aziende municipalizzate è stato osservato che bisogna veramente che noi aggiorniamo questa legislazione, la quale non è più consona ai nostri tempi.

P A R R I . C'è un progetto di legge per favorire questo aggiornamento; perchè non lo sollecitate?

S P A G N O L L I . Non si può fare tutto di colpo; bisogna prima procedere a questi aggiornamenti per arrivare a un disegno di legge come quello al quale ha accennato il senatore Parri.

P A R R I . Io non insisto.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze.* Mi pare che ci siano due punti che hanno particolarmente richiamato l'attenzione della Commissione, su cui forse una parola del Governo è necessaria. Uno è quello che riguarda l'articolo 2, e l'altro

è il problema sollevato dal senatore Parri e raccolto, per quanto con diverse formulazioni e con diverse valutazioni della possibilità di arrivare a una determinazione conclusiva, da diversi membri della Commissione. Il più importante è certamente quello che riguarda l'articolo 2. E mi pare tanto importante che, malgrado quella che è stata la formulazione presentata dal Governo, io, ove mi fosse presentato un certo emendamento proposto dal senatore Cenini, che ho già letto, non mi sentirei di oppormi.

Intanto vorrei, per chiarimento, far presente quello che ha scritto, dando peraltro il suo parere favorevole, il Ministero del bilancio in rapporto a questo provvedimento: e cioè che « la concessione delle previste agevolazioni tributarie si rende necessaria perchè la precitata operazione sia economicamente possibile. Sicchè tali agevolazioni costituiscono non propriamente un privilegio bensì uno strumento per la realizzazione dei fini di interesse generale che sono alla base dell'operazione stessa. Che, infine, per quanto riguarda l'aspetto finanziario, non sembra che nel particolare caso di cui trattasi possa porsi alcun problema di oneri per il bilancio statale e correlativamente di copertura in dipendenza della suaccennata concessione di agevolazioni tributarie, tenuto conto che tale concessione non comporterebbe riduzione di entrate, ma solamente un'astratta rinunzia ai maggiori introiti che si dovrebbero verificare ove le dette agevolazioni non venissero accordate nell'ipotesi puramente teorica ed irreale che il Comune procedesse all'assunzione diretta dei servizi in parola pur nel caso che questo venisse assoggettato a tutti i normali tributi ».

Non si fanno rilievi da parte del Governo, anzi si chiede l'approvazione da parte del Parlamento e della Commissione delle agevolazioni tributarie, sia di quelle che rappresentano il non pagamento dell'I.G.E. e degli altri tributi di cui all'articolo 1, di cui peraltro ha parlato il Presidente, sia per un non prelievo di ricchezza mobile sulle plusvalenze. Ora per quanto riguarda le quote sociali pertinenti al comune di Genova, io credo che, al fine di agevolare la riorganizzazione dei servizi e la rimessa a punto della gestione dei trasporti non sorgano perplessità; possiamo assoggettarci a questo onere e lo Stato può prendere in considerazione e consentire questa agevolazione. Per quanto riguarda invece la quota sociale non pertinente al comune di Genova, in me rimangono delle perplessità, e non importa dire che queste piccole quote sociali non appartengono a privati ed appartengono ad enti come la Camera di commercio, come l'Università o come l'ente portuale. Il problema è questo: che si crea il precedente, e mentre oggi il precedente è costituito da enti parastatali o da persone giuridiche le quali concorrono esse pure al bene pubblico, domani potrebbe darsi che fosse invece un beneficio privato *sic et simpliciter*.

In queste condizioni, io, se la Commissione accetta il testo integrale proposto dal Governo, certamente non starò a lamentarmi dell'attuale formulazione; ma se la Commissione dovesse prendere in considerazione ed accettare un emendamento che escluda dal beneficio queste plusvalenze non pertinenti al comune di Genova, mi pare che il Governo onestamente non si potrebbe opporre.

Per quanto riguarda il problema posto dal senatore Parri, anche in questa comunicazione del Ministero del bilancio vi era un paragrafo che se ne occupava nei termini seguenti: « Nell'occasione, tuttavia, si prega di voler considerare se in relazione all'interesse che la questione di fondo da cui muove il provvedimento in oggetto riveste per tutti gli enti locali che si trovano in situazioni analoghe a quella del comune di Genova nella gestione di pubblici servizi, non sia opportuno dar corso ad un analogo provvedimento di carattere generale riferibile indistintamente a ognuno di tali enti. Ciò peraltro senza intralciare il disegno di legge predisposto per il comune di Genova ».

Pertanto desidero dichiarare che il problema è già stato preso in considerazione in sede governativa. Anche il senatore Spagnolli ha chiaramente esposto come in sede di federazione delle aziende municipalizzate il problema sia allo studio, ma giustamente il relatore ha fatto presente che un provvedimento di carattere generale implica considerazioni particolari, esigenze di omogeneità ed esigenze di coordinamento, e la necessità

di tener conto di tanti problemi afferenti e concomitanti che nel problema in specie non si pongono. Quindi una soluzione di carattere generale non potrà non tener conto di tutti questi altri problemi che, ripeto, sono problemi anche da considerare in termini generali, ma che oggi, nel problema concreto del comune di Genova, non si pongono.

Pertanto, pur ringraziando il senatore Parri e concordando con le sue opinioni e con l'opportunità che il problema possa venir preso in considerazione, affrontato e risolto in sede legislativa, noi riteniamo che, anche tenuto conto dei motivi di urgenza, sia necessario dar corso al presente disegno di legge.

F O R T U N A T I . Per concretare la proposta del senatore Cenini bisogna, a mio parere, trovare la formulazione precisa dell'emendamento, perchè il soggetto di questo tributo è la Società, e l'imposta non è detto che domani sia ripartita in funzione delle azioni; bisogna dunque stabilire non soltanto il criterio dell'agevolazione, ma dire in maniera espressa che i tributi sono ripartiti in funzione delle quote sociali e che quelle che afferiscono ai Comuni non sono sottoposte a tributi. Una formula giuridica che non dà luogo a interpretazioni tali per cui, in realtà, non si realizzi quello che il senatore Cenini vuole.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La mia preoccupazione è che non si crei il precedente.

F O R T U N A T I . Io ho l'impressione che con questo disegno di legge finisce poi che pagano tutti o... non paga nessuno; perchè il titolare dell'obbligazione tributaria è la società. Allora, se non si dice qualcosa di giuridicamente preciso, non si dice niente.

M A R I O T T I . L'onorevole collega ha ragione, perchè il bilancio di una società a responsabilità limitata è autonomo e quindi va tassato nel suo insieme.

P I O L A , *relatore*. Siccome il Governo ha dato assicurazioni che il problema di carattere generale è allo studio per addivenirsi a una sistemazione generale per tutti i Comuni che si trovino in condizioni analoghe a quelle in cui si trova il comune di Genova, le preoccupazioni del Presidente, a cui si aggiungono le osservazioni del senatore Fortunati, alle quali anche il senatore Mariotti pare dia la sua adesione, in linea di principio, possono considerarsi superate dall'eccezionalità del caso, che non dovrà più ripetersi dato che il problema verrà esaminato e risolto nella sua generalità. Ecco perchè mi trovo perplesso riguardo all'accettazione dell'emendamento, anche se il Governo si è dichiarato favorevole.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Io non lo propongo, ma non lo respingo.

F O R T U N A T I . Bisogna formulare l'emendamento in questo modo: « I tributi dovuti dalla società per azioni... sono ripartiti in quote proporzionali alla ripartizione delle azioni delle società »; e poi: « per la parte comprensiva delle azioni di proprietà del Comuni i tributi non sono dovuti ».

C E N I N I . Mi pare che la sostanza sia la stessa.

R O N Z A . Tecnicamente l'operazione come si verifica? In sede di liquidazione gli uffici dell'imposta di ricchezza mobile accerterebbero *una tantum* l'utile di plusvalenza sulla società. Non è possibile quindi distinguere quello che va su delle azioni da quello che va su altre azioni; e solo in seno alla società potrebbe avvenire un accordo degli azionisti, ma tecnicamente c'è la tassazione *una tantum* in sede di liquidazione di una plusvalenza, ammesso che sia totale, perchè vi sono decisioni che dicono che quando questo trasferimento non avviene, come nel caso del comune di Genova, allora non è tassabile. Potrebbe darsi che l'ufficio accertasse una ricchezza mobile che per il 90 per cento non si trasferisce e colpisce quel 10 per cento che va agli azionisti; e non c'è dubbio che va a degli azionisti esterni che portano via il loro denaro.

P I O L A , *relatore*. La stessa relazione governativa dice: « Il riconoscimento delle

agevolazioni di cui innanzi è subordinato alla dimostrazione della titolarità da parte del comune di Genova, almeno dal 1° gennaio 1962, di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale della società e ciò in quanto, in diversa situazione, verrebbero meno alcuni dei presupposti per il trattamento di esenzione », che è quello che ha posto in rilievo il senatore Ronza. Io penso pertanto che non sia il caso di introdurre l'emendamento.

C E N I N I . Io lo mantengo e ritengo che la formulazione migliore sia quella, perchè l'imposta è dovuta dalla società.

P A R R I . ... nel senso che il fisco dovrebbe colpire successivamente gli utili accertati dei privati.

C E N I N I . Quelli di plusvalenza si colpiscono in sede di liquidazione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Qualora, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comune di Genova deliberi di assumere, nelle forme di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, l'esercizio del servizio dei trasporti urbani gestito dalla società per azioni U.I.T.E. sia per rinuncia della Società concessionaria sia per scadenza, revoca, decadenza, riscatto della concessione o per qualsiasi altro titolo, tutti gli atti e contratti inerenti e conseguenti al trasferimento dei beni mobili e immobili dalla concessionaria al comune di Genova sono esenti dall'imposta di bollo e dall'imposta generale sull'entrata nonchè dai diritti catastali e scontano, in quanto dovute, le imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa minima, qualora il comune di Genova dimostri, all'atto del trasferimento, di essere titolare almeno dal 1° gennaio 1962 di azioni che rappresentino almeno l'80 per cento del capitale sociale della Società.

(*È approvato*).

Art. 2.

Le plusvalenze eventualmente realizzate dalla Società concessionaria in dipendenza delle operazioni di cui al precedente articolo sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dall'imposta sulle società e dalle addizionali e dalle altre imposte o sovrimposte connesse a tali tributi.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Cenini un emendamento tendente a premettere all'articolo le seguenti parole: « Per quanto si riferisce alla quota di capitale del comune di Genova ».

M A R I O T T I . Non esiste il problema, perchè il Comune resta il proprietario; c'è soltanto la tassazione per il privato.

R U G G E R I . Il privato verrà tassato della ricchezza mobile quando verrà a realizzare queste plusvalenze.

C E N I N I . Se l'articolo 2 resta così com'è, la società è esente dall'applicazione delle plusvalenze; se invece accettiamo questo emendamento, resta esente soltanto la quota del comune di Genova.

M A R I O T T I . Il privato viene tassato soltanto ai fini della complementare, perchè qui c'è l'esenzione della ricchezza mobile. Quando i privati che detengono le quote vengono chiamati dall'Ufficio delle imposte dirette, dato che hanno realizzato questo utile, su questo pagheranno la complementare.

P R E S I D E N T E . Ci sono molte società miste tra Comuni e privati. Ora non vorrei che, concedendo al comune di Genova l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile su una plusvalenza, altri Comuni che sono in queste condizioni chiedessero lo stesso trattamento.

P A R R I . Bisognerebbe che ci fosse un fisco intelligente, perche quando il Comune rimborserà queste azioni ai privati, il fisco stesso dovra colpire la plusvalenza di cui i singoli azionisti potranno avere beneficiato all'atto della liquidazione.

P I O L A , *relatore*. Il Presidente ha posto la questione di principio; il relatore ha risposto, pur senza avere l'autorita del Presidente, che la questione di principio, data la piccola entità, data la singolarità del disegno di legge e dato che il Governo rivedrà tutta la materia delle municipalizzazioni, non deve preoccupare perchè non costituisce un precedente pericoloso, come tanti colleghi hanno fatto osservare.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento del senatore Cenini, di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 2 del quale ho dato prima lettura.

(*È approvato*).

Art. 3.

Per la valutazione agli effetti fiscali dei beni mobili ed immobili trasferiti, si farà riferimento ai prezzi definitivamente corrisposti per tali beni dal comune di Genova al concessionario, risultanti dai rispettivi atti deliberativi divenuti esecutori.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza » (2150)
(*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sull'ammissione all'Accademia della guardia di finanza », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

In deroga al disposto dell'articolo 1 del regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, e successive modificazioni, è data facoltà al Ministro delle finanze di consentire la partecipazione ai concorsi per l'ammissione all'Accademia della guardia di finanza dei giovani che, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, non abbiano conseguito il titolo di studio richiesto, purchè possano conseguirlo nella sessione autunnale dello stesso anno in cui ha luogo il concorso e siano in possesso di tutti gli altri requisiti prescritti.

L'ammissione all'Accademia dei giovani indicati nel comma precedente resta, in ogni caso, subordinata al conseguimento del titolo di studio nella predetta sessione autunnale di esami.

P I O L A , *relatore*. Basterà la lettura dell'articolo unico del disegno di legge per comprenderne la portata e l'opportunità di approvarlo.

Giusta le norme vigenti i giovani che intendono concorrere all'ammissione all'Accademia della guardia di finanza debbono possedere determinati titoli di studio. Se pertanto nella sessione estiva di esami i giovani stessi non hanno acquisito il titolo non possono partecipare al concorso, anche se è possibile che nella sessione autunnale conseguano la promozione. Sembra opportuno ammetterli al concorso *sub condicione*: anche se non in possesso del titolo di studio, non conseguito nella sessione estiva, potranno concorrere; il concorso sarà valido per essi se nella sessione autunnale avranno conseguito il titolo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(*È approvato*).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Unificazione dei tagli di carta bollata » (2203) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Unificazione dei tagli di carta bollata », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

PIOLA, *relatore*. Il disegno di legge. per quanto presentato dal Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e della giustizia, è stato desiderato dal Ministro per la riforma burocratica. Quest'ultimo ritiene che fra i tanti mezzi di semplificazione burocratica, quello di riunire i diversi tagli della carta bollata, che oggi sono da 100, 200, 300 e 400 lire, in un unico taglio costituisca effettivamente un qualche cosa di utile ai fini semplificativi per evitare che il contribuente si trovi nella necessità di volta in volta di risolvere il quesito se usare la carta da 200 oppure da 300 lire ovvero da 400. In base a questa iniziativa del Ministro per la riforma, il Ministro delle finanze, di concerto, come ho detto, con quelli del tesoro e della giustizia, ha presentato il disegno di legge di cui sono relatore, il quale riunisce in un unico taglio tutte le diverse aliquote della carta bollata e cioè: quella da 100 lire aumenta a 200, quelle da 300 e 400 ribassano a 200 lire, senza discriminazione alcuna.

Questo principio, che rappresenta indubbiamente una semplificazione anche per il contribuente dal punto di vista formale manda per aria il vecchio tradizionale criterio con cui la tassa di bollo è congegnata e, sia pure attraverso modificazioni, è giunta fino ad oggi. Il legislatore in rapporto alla tassa di bollo ha sempre considerato il bollo e la sua entità in funzione dell'importanza dell'atto a cui si riferivano e perciò il ricorso per Cassazione, che rappresenta un atto a carattere giudiziario di particolare importanza, richiede attualmente la carta da bollo da lire 400, mentre invece la domanda per una licenza di bar o per un attestato o certificato richiede soltanto quella da 100 lire.

Ora, da questa unificazione deriva che i quattro quinti circa degli atti di carattere amministrativo, molto semplici, che pagano soltanto 100 lire oggi, verranno a pagare lire 200...

MARIOTTI. Quanto è la somma in più che si ricava?

PIOLA, *relatore*. Dirò anche questo! La parte minore è rappresentata dagli atti di maggiore importanza, per i quali si deve usare carta da bollo da 200 lire per atti notarili, da 300 per atti giudiziari in tribunali e infine da lire 400 per atti davanti ai supremi consessi giudiziari. E siccome ho detto che gli atti da lire 100 rappresentano la stragrande maggioranza degli atti per i quali viene usata questa carta, così dal provvedimento deriverà un beneficio all'Erario, il quale beneficio peraltro non è stato tenuto in considerazione ai fini della presentazione del disegno di legge al nostro esame, perchè è piuttosto modesto: esso, infatti, si potrà aggirare sul miliardo e mezzo o anche 2 miliardi, mentre invece è stata tenuta presente la semplificazione per il contribuente. Ne deriverà così che i più modesti e non modesti cittadini che devono usare carta da bollo da lire 100 dovranno spendere il doppio, mentre invece il litigante che ricorre alla Corte suprema per dieci miliardi userà la carta da lire 200 e ridurrà a metà il tributo di bollo.

Questo è il lato, chiamiamolo così, « sociale » del provvedimento, il quale procurerà una entrata fiscale di un miliardo e mezzo, che potrà anche avvicinarsi ai due miliardi. Certo che in tal modo si abbandona — ed io debbo dire che vi ero attaccato — una tradizione, la tradizione ispirata al principio di graduare un tributo in rapporto all'importanza dell'oggetto di esso, principio che è seducente e logico ad un tempo e che il legislatore ha perseguito per tanti e tanti decenni. Ma poichè lo si abbandonerà per ragioni molto pratiche ed anche considerato che oggi le 100 lire non sono gran che e che le 200 lire sono il doppio, ma non sono gran che anch'esse; e dato, altresì, il beneficio per l'Erario, anche se vi sarà un certo risentimento della folla dei

contribuenti, i quali per un piccolo atto si vedranno chiedere di pagare il doppio, per le suddette considerazioni ritengo che non cadrà l'Italia se il provvedimento verrà approvato così com'è.

La legge stabilisce che la norma vada in vigore il 1° marzo 1963 e se ne capisce la ragione, perchè vi sono degli *stoks* che dovranno essere eliminati; tra questi vi sono poi le carte da bollo per gli atti giudiziari che dal 1° gennaio 1962, con disposizione del Ministero delle finanze, sono intestati proprio agli Uffici giudiziari ed hanno quindi una caratteristica speciale a seconda del prezzo segnato sulla carta stessa. Si tratta di una quntità molto forte; il vostro relatore dubita che il 1° marzo 1963 sia una data congrua, per cui proporrebbe di correggere la data di decorrenza dell'unificazione dei tagli al 1° luglio 1963, anche per farla coincidere con l'inizio del nuovo esercizio finanziario.

R O D A . Desidero fare qualche osservazione sul contenuto del disegno di legge e su quanto ha detto il relatore. La mia impressione è che noi mascheriamo sotto la forma di una unificazione di tagli di carta bollata un provvedimento a carattere fiscale.

P I O L A , *relatore*. Lo escludo.

R O D A . Mi sembra di aver capito che il disegno di legge darà un beneficio all'Erario di un miliardo e mezzo e più. Allora stabiliamo un punto fermo: se noi ricaviamo un miliardo e mezzo eliminando quelle taglie superiori è chiaro che saranno soltanto i tagli da cento lire che faranno le spese di un miliardo e mezzo, di due miliardi e anche qualche cosa di più. È evidente quindi che in questo caso proprio gli stracci, cioè quelli che hanno più bisogno, pagheranno le spese.

P I O L A , *relatore*. È cosa questa che avevo detto anch'io in termini meno drastici.

R O D A . Credo che non siano quelli che usano carta da bollo di prezzo minore ad avere il beneficio. Bisognerebbe incominciare a leggere la parte prima dell'allegato A del decreto presidenziale 25 giugno 1953 per rendersi conto per quali atti si usano le carte da bollo dei diversi tagli. Vogliamo fare una proposta concreta? Non confondiamo le idee con l'unificazione dei tagli; se i quattro tagli attuali diventassero due tagli, ecco che le idee non sarebbero più confuse. Si potrebbero ridurre a due i tagli e si saprebbe che fino a 100 lire si usano le carte bollate per i casi previsti dalla legge e che saranno specificati; in tutti gli altri casi, vale a dire non i più umili, si userà una carta bollata di un valore tra le 200 e le 400 lire. In questo caso sopprimiamo il taglio da 200 lire, sopprimiamo anche quello da 300 lire e facciamo un taglio che ci consenta di incrementare il gettito di quel miliardo e mezzo o due a beneficio delle casse dell'Erario. L'abolizione della carta da cento lire non la vedo per mille motivi, e non diciamo che le 100 lire sono svalutate al punto che non contano gran che . . .

M A R I O T T I . Io farei una proposta: di rimandare cioè le decisioni sul disegno di legge a luglio . . .

P I O L A , *relatore*. Ma a luglio deve entrare in vigore, anzi, secondo il testo attuale, a marzo.

M A R I O T T I . Comunque non occorre approvarlo ora.

P I O L A , *relatore*. Questo disegno di legge fa parte di un complesso di leggi di piccola portata che il ministro Medici sta predisponendo di concerto con i vari Ministeri, per sveltire quanto piu possibile il lavoro della burocrazia. Del resto l'indirizzo è quello di arrivare al minor numero di tagli possibile, ed è stato un indirizzo osservato anche nel passato. C'è stato, infatti, un momento in cui c'erano addirittura duecento imposte di bollo e i tagli di carta da bollo erano numerosi. Il legislatore è andato gradatamente a ridurre il numero dei tagli e nel 1953, infatti, i tagli della carta da bollo erano ridotti agli attuali quattro valori. Oggi il mi-

nistro Medici, più che il Ministro delle finanze, che ha aderito a questa iniziativa, propone questo disegno di legge che si inquadra in un coacervo di semplificazioni.

F O R T U N A T I . La migliore semplificazione sarebbe quella di non far pagare a nessuno la carta bollata.

O L I V A . Noi dobbiamo superare il concetto che la carta bollata sia un valido mezzo per colpire la richiesta di documenti, certificati, ricorsi, eccetera: essa è un foglio che non si presta a cancellature, che garantisce meglio la conservazione degli atti, rendendo qualche cosa all'Erario ed in qualche modo costituisce il supporto del rapporto giuridico. Le 200 lire in sostanza devono rappresentare veramente il costo del foglio bollato. Il fare una carta di Stato così consistente comporta una certa spesa e lo Stato la vende perchè i documenti abbiano tutti quel determinato formato. Pensare che questo possa essere uno strumento di perequazione tributaria e che valga la pena di colpire con il doppio di 200 lire quello che la fa domanda di una concessione di miliardi, è talmente lontano dalla realtà, che ci costringerebbe ad emettere tanti tagli quanto più o meno importanti sono le somme.

L'unificazione vuol dire togliere tutte le incertezze nell'uso della carta bollata e rimborsare allo Stato il costo della medesima. Se si vuole invece far pagare in proporzione si dovranno usare le marche da bollo. È inutile trasferire il significato della marca da bollo sulla carta da bollo, perchè essa costa allo Stato sempre la stessa identica somma.

Una volta arrivati al concetto di semplificazione, che il cittadino vede anche psicologicamente bene, non comprendo quale importanza abbia la data di decorrenza: basta stampigliare tutte le carte da bollo. Questa carta non è contabilizzata e non conta quindi se ve ne sono degli *stoks*.

P I O L A , *relatore*. L'hanno contabilizzata coloro che l'hanno comperata dal Monopolio. Il Ministero crede che gli *stoks* giudiziari e quelli che hanno già comperati i tabaccai e le banche si possano eliminare in un periodo di sei mesi ed ha di conseguenza fissato la data del 1° marzo. Io penso che non vi sia nulla di male, a parte ogni altra considerazione, nel far coincidere l'unificazione con l'inizio del prossimo esercizio finanziario e cioè con il 1° luglio 1963.

O L I V A . Non sono previste coperture?

P I O L A , *relatore*. E un provvedimento che darà un incremento all'Erario...

O L I V A . La mia domanda è intesa a sapere se col ricavato, cioè con quel miliardo e mezzo o due, non vi sia gia l'impegno di coprire qualche spesa. In questo caso, cioè se il maggior introito non serve a determinate coperture, anche ritardare la data non darebbe alcuna complicazione.

P I O L A , *relatore*. La mia era una proposta di semplice convenienza; ma possiamo lasciare senz'altro quella del 1° marzo, che è poi la data già approvata dalla Camera dei deputati.

B E R T O L I . Dichiaro che voteremo contro proprio per le ragioni espresse dal senatore Oliva. Se si vuole semplificare, bisognerebbe sopprimere addirittura la carta bollata...

P I O L A , *relatore*. Non bisogna dimenticare che la vendita della carta bollata dà un gettito di diecine di miliardi.

B E R T O L I . Ma il maggior gettito, che pare arrivi a più di due miliardi, viene pagato dai cittadini meno abbienti.

O L I V A . Questo non è vero: lo pagano non soltanto i poveri, ma anche i ricchi.

B E R T O L I . Confermo che noi voteremo contro.

P E C O R A R O , *Sottosegretario di Stato per le finanze*. In fondo — e mi pare che tutti siano d'accordo — lo Stato rende una grande garanzia, anche se chiede un piccolo sacrificio con la carta bollata. E quindi il fat-

to che questi servizi siano pagati in maniera così modesta, mi pare corretto. Ricordo che l'attuale scala di 100-200-300-400 lire rimonta al 1953. Adesso fissare la cifra di 200 lire come livello unitario come corrispettivo di una garanzia e di un servizio, che talora è un grande servizio, da parte dello Stato, mi pare sia perequativamente corretto. Invito pertanto la Commissione ad uniformarsi alla richiesta del Governo ed invito anche i colleghi che hanno dichiarato di votare contro, se non di votare a favore, di voler astenersi.

B E R T O L I . Siamo spiacenti di non poter accogliere l'invito dal rappresentante del Governo.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato *A*, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata, o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà della imposta ordinaria.

(*È approvato*).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963.

(*È approvato*).

Art. 3.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 12.

Dott MARIO CARONI
Direttore gen dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari